



Regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio della ricerca dell'Università degli Studi di Milano

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento dell'Osservatorio della ricerca dell'Università degli Studi di Milano (di seguito OR), costituito ai sensi dell'art. 11 del Regolamento generale d'Ateneo.

Art. 2 – Composizione

1. Secondo quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento generale d'Ateneo l'OR è composto da:

- sei esperti scientifici, individuati tra i professori e ricercatori dell'Ateneo, appartenenti ai raggruppamenti definiti dallo *European Research Council*, dei quali due per il settore *Life Sciences*, due per il settore *Physical Sciences and Engineering*, e due per il settore *Social Sciences and Humanities*; tra di essi è individuato dal Rettore un Presidente;
- tre componenti scelti tra il personale amministrativo e tecnico dell'Ateneo, con competenze nel campo di attività dell'OR.

2. Gli esperti scientifici sono designati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere obbligatorio del Senato accademico, nel rispetto delle incompatibilità stabilite dal comma 4 dell'art. 11 del Regolamento generale, e sono nominati con decreto del Rettore; il loro mandato ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

3. I tre componenti del personale amministrativo e tecnico sono nominati dal Rettore, sentito il Direttore generale.

4. Alle riunioni dell'OR partecipa di diritto il Prorettore delegato al coordinamento delle strategie per le attività di ricerca.

5. All'atto della nomina da parte del Rettore, i componenti dell'OR devono dichiarare l'eventuale sussistenza di rapporti con altre Università, Centri di ricerca pubblici e privati, case editrici o società che si occupano della raccolta o del trattamento di dati relativi alla valutazione della ricerca a qualsiasi scopo. Al Rettore spetta il compito di valutare se la sussistenza di questo tipo di rapporti sia compatibile con l'appartenenza all'OR.

Art. 3 – Compiti

1. L'OR svolge i compiti stabiliti al comma 2 dell'art. 11 del Regolamento generale di Ateneo. In particolare, nell'ambito delle proprie funzioni l'OR:

- A. Raccoglie e analizza le informazioni relative ai risultati ottenuti dall'Università degli Studi di Milano nelle diverse aree di ricerca in cui essa è attiva. Nell'ambito di questa funzione analizza i risultati degli esercizi nazionali di valutazione della ricerca, confrontandoli con la realtà nazionale.
- B. Propone criteri e nuove metodologie per la valutazione dei prodotti dell'attività di ricerca svolta in Ateneo, tenendo opportunamente conto delle specificità delle diverse aree.
- C. Si fa promotore presso gli organi di governo di interventi volti a migliorare la qualità dei prodotti della ricerca, la capacità di attrazione di risorse e la visibilità sul piano nazionale e internazionale dell'Università degli Studi di Milano.
- D. Analizza i risultati della ricerca a livello dei dipartimenti, settori disciplinari, aree di ricerca secondo una varietà di parametri riconosciuti dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, e la confronta con quella di opportuni benchmark.



- E. Su richiesta del Rettore contribuisce con documenti di sintesi e analisi all'elaborazione del piano strategico e di altre relazioni di Ateneo per quanto riguarda la ricerca.
 - F. Su richiesta del Rettore formula proposte agli Organi di governo sui criteri di valutazione della ricerca ai fini della distribuzione delle risorse, tenendo opportunamente conto della specificità delle diverse aree.
 - G. Analizza i risultati dei corsi di dottorato e su richiesta del Rettore formula proposte sulla loro organizzazione e sui criteri di valutazione.
2. I risultati delle analisi dell'OR e le metodologie sviluppate a tal fine sono messi a disposizione del Nucleo di valutazione e del PQA a supporto delle attività di loro competenza, in un'ottica di reciproca condivisione e collaborazione volta al miglioramento continuo delle attività di ricerca dell'Ateneo.
 3. Nell'ambito delle finalità e dei compiti previsti, l'OR ha libero accesso ai dati riguardanti la ricerca, le strutture e il personale. L'OR tratterà i dati che gli vengono forniti nel rispetto delle norme in materia di riservatezza.
 4. L'OR fornisce un parere vincolante per quanto riguarda l'approvazione dei progetti di costituzione di nuovi Centri di Ricerca ed è responsabile della valutazione periodica triennale ai fini del rinnovo, secondo le linee guida rese disponibili sul portale di ateneo.
 5. Qualora lo ritenga utile per lo svolgimento delle proprie attività, l'OR può convocare i responsabili dei Dipartimenti, delle commissioni ricerca dipartimentali, dei centri di ricerca e dei corsi di Dottorato per audizioni nel corso delle quali essi potranno acquisire e/o fornire elementi di approfondimento sulle tematiche oggetto di analisi, monitoraggio o valutazione di competenza dell'OR, illustrare i risultati raggiunti e presentare i propri progetti.

Art. 4 – Funzionamento

1. Le riunioni dell'OR sono convocate dal Presidente. Almeno una settimana prima della data prevista per la riunione il Presidente invia ai componenti dell'OR l'ordine del giorno. Entro il giorno precedente la riunione i componenti hanno la facoltà di chiedere al Presidente integrazioni all'ordine del giorno.

A giudizio del Presidente è ammessa, in caso di impossibilità di presenza fisica, la partecipazione telematica di uno o più componenti.

2. Perché le sedute siano valide è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti dell'OR. L'OR assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tuttavia, su argomenti prettamente scientifici, è vincolante per l'adozione della deliberazione la disponibilità del parere (espresso in seduta o inviato preliminarmente) di almeno uno degli esperti per ciascun settore scientifico.

3. A giudizio del Presidente, in caso di necessità e urgenza, l'OR può essere convocato anche in seduta telematica asincrona, con l'invio a tutti i membri, tramite posta elettronica, dei documenti da trattare e con l'indicazione della data entro la quale ciascun componente può far pervenire il proprio parere, rendendolo esplicito a tutti gli altri componenti. Nel caso previsto dal presente comma, gli argomenti all'ordine del giorno si intendono approvati se riportano la valutazione favorevole della maggioranza dei componenti.

4. I verbali dell'OR sono e approvati, di norma, nella seduta successiva; in caso di seduta telematica asincrona, anche l'approvazione dei verbali avviene attraverso consultazione telematica, di norma entro quindici giorni dalla seduta. I verbali vengono pubblicati ad accesso aperto nella sezione dedicata all'Osservatorio della Ricerca nel portale d'Ateneo.

5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte da un componente da lui designato; nel caso il Presidente sia impossibilitato a designare un suo sostituto, spetta all'OR individuare il componente che dovrà assolvere la funzione di Presidente.

6. Per tutte le attività istituzionali l'OR viene rappresentato dal Presidente oppure da uno dei componenti da lui delegato.



7. Per consentire una più efficace organizzazione dell'attività, su proposta del Presidente, si possono costituire gruppi di lavoro interni all'OR.

8. Tutti i componenti dell'OR sono tenuti a dichiarare le situazioni di conflitto di interessi che dovessero verificarsi in capo a loro. Tutti i componenti sono altresì tenuti ad astenersi dalle deliberazioni qualora sussista l'eventualità di un conflitto di interessi che possa riguardarli.

Art. 5 – Approvazione ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ed è emanato con decreto rettorale. La medesima procedura si applica alle modifiche al Regolamento stesso.

2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.